

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE GIOPROTAGONISTI ODV – AMICI PER IL FUTURO DELL'UOMO

per modificare lo statuto ai sensi del
D.Lgs 03/07/2017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione (da indicare solo ove lo statuto attualmente in vigore preveda la doppia convocazione per l'Assemblea Straordinaria),
In data 9 febbraio 2025

alle ore 20.30
presso Moncalieri
in Via Delle Mimose 13

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ed adeguamento denominazione associativa ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente PIETRO BUCOLIA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario CALARCO ISABELLA.

Il Presidente constata che sono presenti in presenza e in digitale 13 soci, di cui 13 in proprio e nessuno per delega.

Si è predisposto un elenco di tutti i soci per verificarne la presenza.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare la denominazione dell'Associazione visto che Scienza & vita da associazione si è trasformata in Centro studi e ha disposto la revoca del logo a tutte le associazioni locali collegate inclusa SCIENZA & VITA DI MONCALIERI ODV.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 13; contrari nessuno; astenuti nessuno. E congiuntamente all'unanimità si delibera che SCIENZA & VITA DI MONCALIERI ODV ora si chiama GIOPROTAGONISTI ODV – AMICI PER IL FUTURO DELL'UOMO ed elegge in via delle Mimose 13 - la nuova sede legale e domicilio di GIOPROTAGONISTI ODV – AMICI PER IL FUTURO DELL'UOMO.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente (ma anche ad un altro socio con delega scritta) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82

Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Isabella Calarco

Il Presidente
Pietro Bucolia



Calarco Isabella

IL FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3
MAR. 2025 Serie 3 n. 347

versati €.
€. ESENTE
di cui per diritti
IL DIRETTORE

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"SCIENZA & VITA DI MONCALIERI ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"GIOPROTAGONISTI ODV – AMICI PER IL FUTURO DELL'UOMO"** semplicemente detta **GIOPROTAGONISTI ODV**.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Moncalieri. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli art. 13 e 20.

Art. 2

Sezioni territoriali non autonome

1. Con delibera del Consiglio direttivo l'associazione può istituire delle sezioni territoriali non autonome.
2. Le sezioni territoriali sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.
3. Il Consiglio direttivo indirizza l'attività delle Sezioni territoriali ed individua per ognuna un Referente locale.
4. La costituzione e l'attività delle Sezioni territoriali, nonché i loro rapporti con la sede centrale dell'Associazione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 3

Ispirazione

L'associazione è dedicata a Mons. Italo Calabrò, e si ispira alla sua opera. Don Italo, parroco della parrocchia Santa Maria della Neve di San Giovanni di Sambatello dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, figura storica nel panorama dei servizi alla persona e del volontariato sia a livello locale che nazionale, è stato educatore di giovani che sotto la sua guida si formavano, crescevano, si aprivano a slanci evangelici.

Art. 4 Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di tutelare e promuovere nella società civile ed in ogni altro ambito:
 - il diritto alla vita di ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, quale fondamento dei diritti dell'uomo nel loro complesso, dibattendo in particolare i temi della vita e della scienza, ovvero del patrimonio antropologico che è cuore, anima e carne della civiltà stessa;
 - il riconoscimento e la promozione della struttura naturale della famiglia, quale unione fra un uomo e una donna basata sul matrimonio, e sua difesa dai tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione che, in realtà, la danneggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere particolare ed il suo insostituibile ruolo sociale;
 - la tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli;
 - la tutela e la promozione dei diritti della persona intesa come unica e irripetibile;
 - divulgare e promuovere la ricerca scientifica di rilevante interesse sociale, particolarmente volta al bene della persona;
 - lo spirito di unità e di dialogo tra le persone dentro la comunità sociale;
 - la laicità, intesa come riconoscimento e valorizzazione del pluralismo culturale e non come contrapposizione all'esperienza religiosa;
 - la generazione che è un dono apportatore di vita e di benessere per tutta la comunità sociale, contrastando il calo demografico e la denatalità che priva le nostre comunità della freschezza, dell'energia, del futuro incarnato dai figli;
 - la concezione che non vi è nessuna differenza fra il neo concepito ancora nel grembo di sua madre e il bambino, o il giovane, o l'uomo maturo, o l'anziano.

Inoltre l'ODV intende:

- promuovere la crescita e lo sviluppo della cultura di comunità e della solidarietà sociale che permetta e faciliti la crescita e lo sviluppo del capitale civile ed umano;
- accompagnare e sostenere le donne e gli uomini, colpiti dalla crisi economica e dagli effetti negativi della globalizzazione e della rivoluzione tecnologica, aiutandoli a ripartire riscoprendo i propri talenti e aprendosi con rinnovato impegno alla vita economica, sociale e culturale;
- tutelare e aiutare le persone (adulte e giovani) che vivono situazioni di fragilità, povertà educativa, emarginazione, disagio socio-economico, culturale e psicologico offrendo loro accompagnamento e sostegno idoneo a prevenire o rimuovere queste situazioni di svantaggio o comunque a salvaguardarne i diritti primari;
- promuovere e salvaguardare l'aggregazione sociale al fine di prevenire situazioni di rischio presenti o potenziali ed il diffondersi di fenomeni di bullismo tra i giovani;
- sostenere e promuovere la responsabilità e l'impegno a comprendere e dialogare con la nuova cultura generata dalla crescente diffusione dei social media, favorendo una comunicazione centrata sul bene comune, sulla verità dei fatti, sulla realtà, sul dialogo misurato e rispettoso e sull'attenzione all'altro, contrastando la diffusione di fake news ed il bullismo mediatico.

Art. 5 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende:
 - raccogliere e divulgare a singole persone, famiglie, scuole, agenzie formative, realtà associative, i dati scientifici relativi all'esistenza e al senso della vita umana, d'ordine medico, biologico, teologico, psicologico, filosofico, antropologico, sociologico, giuridico e di altre scienze umane, in modo da offrire adeguata documentazione all'analisi e alla valutazione delle problematiche via via ricorrenti;
 - diffondere valori, fatti, notizie, proposte, iniziative mediante la creazione di contenuti multimediali, la realizzazione di un sito web e l'utilizzo di nuove tecnologie;
 - promuovere convegni, incontri, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti, proiezioni, iniziative culturali, scientifiche, sociali, formative ed informative e serate a tema;
 - organizzare pubblici banchetti culturali, gite storico - culturali ed attività ricreative;
 - attiva presenze su tutti i mezzi di informazione;
 - collaborare con persone ed organizzazioni che perseguono analoghe finalità, nello spirito di realizzare un coordinamento che permetta di procedere anche ad una maggiore valorizzazione delle attività volte alla tutela della vita;
 - costituire centri di ascolto e di solidarietà sul territorio a favore di persone in stato di difficoltà e di disagio sociale, economico e culturale;
 - promuovere laboratori culturali, scientifici, musicali, teatrali attinenti alla crescita educativa, umana e civica di bambini, adolescenti e adulti;
 - realizzare attività di sostegno didattico, culturale e sociale post-scolastico per ragazzi e

giovani in difficoltà;

- promuovere iniziative diverse di solidarietà ed assistenza (tra cui la raccolta fondi) a favore di persone svantaggiate, fragili e bisognose di cura e sostegno a diversi livelli umano, spirituale, culturale, educativo, materiale e di salute.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio (entro i primi tre mesi dell'anno successivo) il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone

per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Art. 8 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. I nuovi associati sono tenuti a versare l'importo della quota associativa entro 30 giorni dall'iscrizione. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per cessazione d'attività;
 - c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV o per mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento;
 - d. per indegnità morale;
 - e. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 2 mesi dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV. E', in ogni caso, fatta salva la perseguibilità delle quote associative insolute al momento dell'espulsione.

Art. 9 **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 10 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 11 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima e comunque non oltre 30 giorni.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;

- m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 commi 6 e 7 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 13 **Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 1. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 **Consiglio direttivo**

- 1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
- 3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. predispone e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Regolamento interno dell'ODV;
 - g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 comma 4 del presente Statuto;
 - h. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 commi 6 e 7 dello Statuto;
 - i. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
 9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1 componente.
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
 11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 15

Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli, ha la responsabilità della tenuta del libro di cassa e dei documenti contabili inerenti, nonché della predisposizione della rendicontazione dell'ODV, comprendente l'inventario del materiale sociale.
2. Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Tesoriere ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciarne ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio direttivo ed in genere di svolgere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV.
3. Il Consiglio direttivo potrà determinare quali poteri attribuiti al Tesoriere potranno essere da questo esercitati con firma singola e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere espressamente indicato dal Consiglio direttivo.

Articolo 16 Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli, redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo, conserva e tiene in ordine la corrispondenza, provvede all'aggiornamento mensile dello schedario dei Soci e adempie ad ogni altra funzione a lui attribuita dal Presidente.

Art. 17 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 18 Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 19 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018